



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice PACIFICO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 NOVEMBRE 2020

Norme in materia di pubblicazione di dati delle persone iscritte nel registro delle notizie di reato

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge intende modificare l'attuale quadro normativo nella parte in cui, alle astratte previsioni normative volte alla tutela della *privacy* in caso di pubblicazione delle notizie afferenti a indagini di polizia giudiziaria e alle denunce cui seguono le obbligatorie iscrizioni nel registro, di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, non segue una reale garanzia per i cittadini, né alcuna tutela per le continue e indebite ingerenze nella vita delle persone accusate: nocuenti a effetto immediato, ma che mantengono inalterata la loro valenza pregiudizievole, proprio perché le eventuali ipotesi assolutorie intervengono spesso dopo lustri.

Si tratta quindi di prevedere, come è nella intenzione del presente disegno di legge, forme rapide, immediate e quasi automatiche di risarcimento del pregiudizio non meramente formale.

Con il presente disegno di legge, dunque, si vuole impedire che gli organi di stampa, i siti *internet* e i *social network* causino evidenti pregiudizi dovuti alla diffusione delle generalità o delle immagini di coloro che sono iscritti nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale.

La suddetta iscrizione costituisce infatti un atto dovuto per l'ufficio del pubblico ministero, cui corrisponde unicamente una sommaria disamina del fatto denunciato: un atto neutro, senza alcuna valenza circa la commissione del fatto-reato addebitato al cittadino. Solo con le richieste di cui all'articolo 60 del codice di procedura penale, il fatto e i suoi presunti autori assumono una diversa fisionomia giuri-

dica, acquisendo questi ultimi la veste di imputati, con una oggettiva valenza pubblica.

La presunzione di innocenza deve, pertanto, prevalere su ogni contraria e diversa istanza, compresa la libertà di stampa. La norma proposta intende reprimere la diffusione delle generalità, delle immagini o comunque di ogni idonea rappresentazione in grado di identificare le persone denunciate, senza impedire la pubblicazione dei fatti qualora sia garantita la riservatezza delle generalità degli indagati. In altri termini si vuole arrestare un processo mediatico rispetto al quale il cittadino non ha la possibilità di difendersi, né di argomentare la propria estraneità, atteso il vigente segreto istruttorio. Le attuali norme non offrono alcuna efficace tutela della *privacy*, persistendo la cattiva pratica dei *mass media* di diffondere notizie che dovrebbero rimanere segrete. La conoscenza dell'addebito attraverso la notifica di atti reali di indagine (perquisizioni, sequestri, misure cautelari) o richieste di proroga o di conclusione di indagini, non modifica la questione afferente alla riservatezza delle persone. Solo se ci si affida ad un'azione giudiziaria tempestiva e rapida, con sanzioni certe, è possibile debellare tale deprecabile fenomeno.

Si prevede, pertanto, per il divieto introdotto dal comma 6-*bis* dell'articolo 114 del codice di procedura penale, un necessario momento sanzionatorio.

Si precisa poi, in coerenza con le previsioni introdotte, il divieto di pubblicazione degli atti non coperti da segreto, allorquando risultano afferenti alle iscrizioni di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 114 del codice di procedura penale:

a) dopo il comma 6-*bis* sono inseriti i seguenti:

«6-*ter*. È vietata la pubblicazione su qualsiasi organo di stampa, la diffusione via etere, la divulgazione sulla rete *internet* e sui *social media*, delle generalità, delle immagini o del soprannome e, comunque, di ogni elemento in grado di identificare la persona iscritta nel registro di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 335, anche nelle ipotesi non più coperte del segreto istruttorio di cui all'articolo 329, comma 1, se non previa autorizzazione scritta del diretto interessato.

6-*quater*. I responsabili dei reati di cui al comma 6-*ter* sono soggetti, a domanda da proporre innanzi al tribunale civile del luogo di residenza o di domicilio della persona offesa nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione o dalla divulgazione della notizia, al risarcimento del danno, da quantificarsi in sede civile con la procedura di cui al libro IV, sezione V, capo III-*bis*, articoli 702-*bis* e seguenti, del codice di procedura civile, con una somma non inferiore ad euro 10.000 per ogni violazione. La sentenza non può essere sospesa in caso di appello, né in caso di ricorso per cassazione. Il giudice dell'esecuzione, nel caso di mancato pagamento della somma indicata nella sentenza, dispone nei confronti dei soggetti condannati al risarcimento del danno, la sospensione della testata giornalistica o del sito *internet*, ovvero dell'accesso ai *social media*, per un periodo non inferiore a trenta giorni. Rimane pregiudicata l'esistenza del debito.

6-quinquies. La violazione delle prescrizioni di cui al comma *6-quater*, per cui è competente il tribunale penale della circoscrizione del giudice di esecuzione, è punita con la reclusione non inferiore ad anni tre.

6-sexies. In caso di recidiva, le condanne di cui al comma *6-quater* sono raddoppiate »;

b) al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ad eccezione delle ipotesi di cui al comma *6-ter* ».

2. Le previsioni sanzionatorie e processuali, di cui ai commi da *6-ter* a *6-sexies* dell'articolo 114 del codice di procedura penale, come introdotte dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle violazioni di cui al comma *6-bis* del medesimo articolo.